

REGOLAMENTO (CEE) N. 3163/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/87⁽⁴⁾, i produttori di lino tessile sono tenuti a presentare una dichiarazione di raccolta entro il 30 novembre di ogni anno; che, secondo il paragrafo 3 di detto articolo 11, la domanda di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa⁽⁵⁾, vale come dichiarazione di raccolta qualora ricorrano determinati presupposti; che, per semplificare l'applicazione del regime di aiuti per i semi di lino, è opportuno disporre che la domanda di aiuto valga come dichiarazione di raccolta in tutti i casi, nonché prevedere le necessarie disposizioni che consentano di distinguere le domande di aiuto secondo il tipo di lino tessile prodotto;

considerando che l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 1, secondo comma, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 recano particolari disposizioni per i casi in cui risulti che la superficie accertata in sede di controllo non corrisponde a quella dichiarata; che, ai fini di un corretto funzionamento del regime di aiuti di cui trattasi, è d'uopo disporre che dette disposizioni si applichino anche per quanto riguarda l'aiuto per i semi di lino;

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.

(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.

(4) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.

(5) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1799/76 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 11

1. Relativamente al lino tessile, la domanda di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione^(*), eventualmente corredata — entro il termine previsto per la presentazione della medesima — delle indicazioni specificate al paragrafo 2, vale come dichiarazione di raccolta in vista della concessione dell'aiuto per i semi di lino.

2. Il lino è da considerarsi come lino macerato non sgranato, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, se la domanda di aiuto non reca le indicazioni seguenti:

- la parte delle superfici sottoposte a raccolta concernente il lino macerato non sgranato, nonché la parte concernente il lino diverso da quello macerato non sgranato;
- il luogo di magazzino della paglia di lino, oppure, se questa è stata venduta e consegnata, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché quantitativi consegnati; per il lino sgranato, la quantità di semi raccolta e il luogo di magazzino dei semi stessi, oppure, se questi sono stati venduti e consegnati, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché i quantitativi consegnati.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafi 1, secondo comma, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 sono applicabili nel caso dell'aiuto per i semi di lino

(*) GU n. L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1989/1990.